



ARTIGIANI METALMECCANICI

UNA TANTUM DI 420 EURO E NUOVA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Il 15 gennaio 2015 è stata raggiunta un'intesa con le associazioni artigiane metalmeccaniche che prevede:

UNA TANTUM DI 420 EURO

Un importo "una tantum" di 420 euro lordi, per tutti i lavoratori, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 ° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014) che sarà erogato in quattro tranches di pari importo (105 euro) con le retribuzioni di gennaio, aprile, luglio e ottobre 2015.

Tale importo è riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro e ridotto proporzionalmente per part time, assenza facoltative post-parto e sospensioni concordate per mancanza di lavoro; per gli apprendisti è riproporzionato nella misura del 70%.

NUOVA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La nuova disciplina dell'apprendistato sostituisce l'art. 27 del Ccnl e prevede dal 1 ° gennaio 2015:

- la possibilità di assunzione con contratto di apprendistato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età anagrafica;
- un **periodo di prova**, unificato per tutte le qualifiche, da indicare nella lettera di assunzione e non superiore a tre mesi;
- **il riconoscimento dei periodi di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro**, se svolti per le stesse mansioni e se non ci sono interruzioni superiori a 12 mesi;
- **la durata minima di sei mesi e massima di cinque anni**, con la previsione di:
 - a) una durata massima di tre anni per gli impiegati amministrativi;
 - b) una durata massima di due anni per gli impiegati addetti al centralino;
 - c) la riduzione di sei mesi in caso di titolo di studio post-obbligo attinente la qualifica da raggiungere;
 - d) la riduzione di 12 mesi in caso di una laurea attinente la qualifica da conseguire;
- **la definizione delle percentuali di retribuzione** (a partire dal 70% il primo anno e con il 100% il quarto anno) definite e indicate sui singoli periodi;
- **la formazione** tecnico professionale, il cui minimo è definito in 80 ore annue;
- **l'indennità di malattia**, per la quale con l'accordo si riconosce il trattamento economico previsto per gli operai e per gli impiegati così come era già definito e viene confermato per gli altri istituti contrattuali quali ferie e tredicesima.

FIOM-CGIL NAZIONALE

Roma, 16 gennaio 2015